2.1.1 Specifiche sulla modalità di gestione dell' Istituto della "pausa" per il personale turnista

L' Istituto della pausa non è regolamentato dal CCNL applicato in Azienda, pertanto in assenza di una regolamentazione contrattuale occorre fare riferimento al Decreto Legislativo 66/2003 che fissa i seguenti principi:

"Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite delle 6 ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa".

"Questa deve essere di durata non inferiore a 10 minuti".

La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che può stabilirla in qualsiasi momento della giornata e non necessariamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro".

Tenendo conto dei riferimenti di cui sopra vista al personale turnista (su 2 / 3 turni) non viene richiesto di timbrare la pausa ma di effettuare un intervallo con le modalità previste dal D.lgs.66/2003.

Visto la tipologia del lavoro svolto, l'intervallo non può essere utilizzato per:

a) la consumazione di pasti preparati dalla mensa aziendale, neppure in ambienti quali la cucina di Reparto;
b) la consumazione del pasto all'interno della cucina di Reparto;
c) interrompere o recare disturbo ai colleghi impegnati in attività lavorativa;
d) allontanarsi al di fuori degli spazi dell'Azienda.

L'intervallo può essere fruito in ambienti quali le aree comuni all'interno dell' Azienda.